

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria). (20R00156) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 febbraio 2020, n. 018/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57. (20R00165) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 febbraio 2020, n. 022/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010,

n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. (20R00159) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 febbraio 2020, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale). (20R00160) Pag. 8

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2020, n. 8.

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, già sostituite con D.P. Reg. 10 maggio 2016, n. 9. (20R00169) Pag. 12





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche al Capo V bis del Titolo III della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. Il Capo V bis del Titolo III della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Capo V Bis
SERVIZI DI AMBULANZA E DI TRASPORTO
DEI PAZIENTI

Art. 42-bis (*Classificazione dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti*). — 1. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti sono servizi a contenuto prestazionale misto, i quali possono includere attività di soccorso sanitario, di cure mediche, infermieristiche, di assistenza specializzata e di trasporto.

2. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto sanitario terrestre di pazienti sono classificati, tenendo conto del contenuto prevalente delle prestazioni erogate, nonché delle condizioni del paziente, in:

a) «servizi di soccorso e salvataggio»: servizi di soccorso, di salvataggio, di assistenza a pazienti in situazione di emergenza, erogati nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria della Regione Liguria, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e successive modificazioni e integrazioni mediante un veicolo di soccorso, sia esso un'ambulanza o un'automedicale, dotato dei dispositivi medici necessari, ivi incluse le prestazioni di trasferimento urgente di pazienti tra presidi ospedalieri. I servizi di soccorso e salvataggio erogati con ambulanza devono essere svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista;

b) «servizi di trasporto in ambulanza qualificato»: servizi di ambulanza che comportano il trasporto di pazienti, mediante un veicolo di soccorso ovvero un altro veicolo autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le prestazioni di trasferimento di pazienti tra presidi ospedalieri e tra più stabilimenti dello stesso presidio, svolti da almeno due soccorritori, debitamente formati, di cui uno autista, nei confronti di un paziente in ordine al quale sussiste un rischio di peggioramento dello stato di salute;

c) «servizi di trasporto di pazienti in ambulanza»: servizi di trasporto di pazienti diversi dai servizi di soccorso e salvataggio di cui alla lettera a), nonché dal servizio di trasporto in ambulanza qualificato di cui alla lettera b).

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa criteri, indirizzi e modalità per l'erogazione e lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.

Art. 42-ter (*Affidamento dei servizi*). — 1. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e b), sono affidati, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni, ai comitati della Croce Rossa Italiana e alle organizzazioni di volontariato iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4-quater, comma 1. Sino all'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito di iscrizione previsto dall'art. 57 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è soddisfatto con l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo settore - sezione organizzazioni di volontariato - di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 42-bis, comma 3, la Giunta regionale definisce le procedure e le modalità per l'affidamento in convenzione dei servizi ai sensi del comma 1.

3. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:

a) dagli enti del Terzo settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'art. 42-quater, comma 1, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

b) da operatori selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

4. Nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui sia necessario o preferibile procedere ad affidamento congiunto dei servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a), b) e c), per ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarietà ed efficace contribuzione a una finalità sociale, i medesimi sono affidati con



le procedure di cui al comma 1, qualora il valore stimato dei servizi di cui all'art. 42-*bis*, comma 2, lettere *a*) e *b*) ecceda il valore attribuito ai servizi di cui alla lettera *c*) dello stesso comma.

5. È fatta salva la facoltà, per le ASL, gli istituti e gli enti del Servizio sanitario regionale, di provvedere direttamente all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 42-*bis*, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), con impiego di mezzi e personale propri, ovvero di affidarne l'esecuzione ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42-*quater* (*Caratteristiche dei soggetti esecutori ed esecuzione dei servizi*). — 1. Al fine di assicurare standard tecnici e qualitativi uniformi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, a tutela della salute e del benessere dei pazienti assistiti, nonché del migliore impiego delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, la Giunta regionale istituisce l'elenco dei soggetti ai quali possono essere affidati servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti, specificando la tipologia di servizi all'esecuzione dei quali ciascun soggetto è abilitato. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale fissa le procedure per l'inclusione nell'elenco dei soggetti abilitati.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina, altresì, ai fini dell'abilitazione all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 42-*bis*, comma 2:

a) la classificazione delle ambulanze, delle automechaniche e degli altri mezzi speciali utilizzabili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Capo, ivi incluse le caratteristiche tecniche, operative, igieniche, prestazionali, di dotazione e di efficienza per ciascuna tipologia di mezzo, nonché le tipologie di mezzo utilizzabili per l'esecuzione di ciascun servizio di cui all'art. 42-*bis*, comma 2, tenuto conto delle caratteristiche previste per le ambulanze dai decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Tipo A e Tipo B) e 20 novembre 1997, n. 487 (Tipo A1), nonché della norma UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze»;

b) i requisiti tecnici, igienici e di dotazione delle sedi dei soggetti abilitati all'esecuzione di ciascun servizio di cui all'art. 42-*bis*, comma 2;

c) la determinazione, per ciascun servizio di cui all'art. 42-*bis*, comma 2, delle competenze minime del personale; della durata minima, delle modalità e dei requisiti di ciascun percorso formativo erogato in ambito regionale; delle modalità di certificazione delle competenze; dei criteri per la certificazione di equipollenza delle competenze acquisite tramite percorsi formativi erogati in altre regioni o nell'ambito di percorsi formativi universitari; nonché dei requisiti e dei criteri per l'aggiornamento delle competenze e la formazione continua;

d) le modalità e i criteri per la vigilanza in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), nonché sull'esecuzione dei servizi, anche tramite istituzione di un organismo regionale di vigilanza, costituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il presente articolo non si applica ai servizi eseguiti ai sensi dell'art. 42-*ter*, comma 5, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, lettera *a*).

4. Tutti i soggetti esecutori dei servizi di cui al presente Capo, fatte salve le ASL, le amministrazioni pubbliche e i comitati della Croce Rossa Italiana, devono essere in possesso dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42-*quinquies* (*Conferenze*). — 1. Al fine di provvedere al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi, comunque eseguiti a norma dell'art. 42-*ter*, è istituita la Conferenza regionale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.

2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta da:

a) l'Assessore regionale competente o suo delegato che la presiede;

b) il direttore generale di A.Li.Sa. o suo delegato;

c) i direttori generali delle ASL, degli istituti ed enti del Servizio sanitario regionale o loro delegati;

d) il responsabile del Dipartimento interaziendale regionale Emergenza 118 o suo delegato;

e) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza medesima a maggioranza dei suoi componenti. La Conferenza si riunisce almeno una volta per ciascun semestre.

4. Al fine di provvedere, a livello locale, al coordinamento dei servizi di cui al presente Capo, affidati tramite convenzioni, accordi comunque eseguiti a norma dell'art. 42-*ter*, è, altresì, istituita presso ciascuna ASL la Conferenza aziendale permanente per i servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti.

5. Ciascuna Conferenza di cui al comma 4 è composta da:

a) il direttore generale della ASL o suo delegato, che la presiede;

b) il responsabile del servizio Emergenza 118 della ASL;

c) ove presenti sul territorio di competenza della ASL, i direttori generali degli istituti ed enti del Servizio sanitario regionale o loro delegati;

d) i rappresentanti regionali delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, o loro delegati, in misura di uno per ciascuna rete.

6. Le modalità di funzionamento delle Conferenze di cui al comma 4 sono disciplinate da apposito provvedimento adottato dalla Conferenza regionale, a maggioranza dei suoi componenti. Le Conferenze si riuniscono almeno una volta per ciascun semestre.

7. La Conferenza regionale è organismo consultivo della Giunta regionale. Essa esprime, su richiesta o d'iniziativa, pareri e raccomandazioni sulla materia dei servizi di ambulanza e di trasporto dei pazienti di propria competenza.»



Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati)

1. Nel testo della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le denominazioni del titolo della legge, dei titoli e delle rubriche, ovunque ricorrano le seguenti locuzioni: «di infermi ed infortunati», «di infermi e infortunati», «di infermi e di infortunati», «di infermi o infortunati», «degli infermi e degli infortunati» sono sostituite dalle seguenti: «di pazienti».

2. Nel testo della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «USL» o «U.S.L.» o «Unità sanitarie locali» o «Unità sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «ASL».

3. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «da Corpi dello Stato quali Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana» sono sostituite dalle seguenti: «da Corpi dello Stato, dalle Forze armate e dai loro corpi ausiliari, da amministrazioni pubbliche e da enti quali l'associazione della Croce Rossa Italiana e i suoi comitati».

4. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Aziende ospedaliere» sono soppresse.

5. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. I servizi di soccorso e salvataggio con ambulanza o automedicale e di trasporto terrestre di pazienti erogati dal Servizio sanitario regionale sono disciplinati al Capo V bis del Titolo III della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni.»

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la sede operativa» sono sostituite dalle seguenti: «le sedi operative».

7. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «registro regionale istituito con la legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle seguenti: «Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero, sino all'attivazione di tale registro, nel Registro regionale del Terzo settore – sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni».

8. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell'associazione nel registro regionale delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

9. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «degli autoveicoli o dei mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ambulanze e degli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per trasporto mediante sedia a rotelle».

10. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «Le variazioni hanno efficacia dalla data della comunicazione, salvo espresso diniego motivato per omessa osservanza delle previsioni di cui all'art. 3 o di altre disposizioni di legge.».

11. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del trasporto sanitario di pazienti le dotazioni minime di personale, attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle Tabelle «A» e «B» in relazione alle tipologie di ambulanze previste dai decreti del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987 n. 553 (tipo A e tipo B) e 20 novembre 1997 n. 487 (tipo A1), o, per quanto attiene le ambulanze, conformi alle previsioni di cui alla norma UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature – Autoambulanze». Per gli altri veicoli, ivi inclusi i veicoli attrezzati per il trasporto mediante sedia a rotelle, oltre alle caratteristiche costruttive previste dalla vigente normativa si applicano le previsioni minime di personale di cui alla Tabella «B».».

12. Il Titolo II della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

13. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «registro regionale di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 15 (disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle seguenti: «Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, sino all'attivazione di tale Registro, nel Registro regionale del Terzo settore – sezione organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.».

14. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

15. Le Tabelle «A» e «B» allegate alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle Tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)

1. Nel testo della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Unità sanitarie locali» o «Unità sanitaria locale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «ASL».

2. Nel testo della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le aziende ospedaliere», «dalle aziende ospedaliere», «le aziende ospedaliere e», ovunque ricorrano, sono soppresse.



3. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «soccorso sanitario sul territorio» sono inserite le seguenti: «, è competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale».

4. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. I mezzi di soccorso sanitario sono, di norma, individuati nei seguenti:

a) le ambulanze, le automedicali e gli altri mezzi speciali, come previsti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 42-*quater* della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i mezzi di elisoccorso.».

5. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La disponibilità di tali mezzi sul territorio è garantita, quanto ai mezzi di cui al comma 1, lettera a), con le modalità di cui al Capo V bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure ad evidenza pubblica che, alla data dell'entrata in vigore della stessa, non siano state ancora aggiudicate.

2. Il provvedimento di cui all'art. 42-*bis*, comma 3, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, è adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00156

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 febbraio 2020, n. **018/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 19 febbraio 2020*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;


Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ed in particolare l'art. 1, commi da 34 a 36, che prevede la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento mediante l'adozione di accordi in sede di conferenza permanente Stato-regioni;

Visto il «Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 19 marzo 2018, n. 057/Pres.;

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro di cui all'art. 5 della legge regionale n. 18/2005, nella seduta del 28 novembre 2019 ha espresso parere favorevole sul testo del «Regolamento di modifica al regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 2276, con cui è stato approvato in via preliminare il testo delle modifiche ed stata disposta la sua trasmissione al Consiglio delle autonomie locali per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 20 gennaio 2020, ha espresso parere favorevole sul testo delle modifiche;



Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2020, n. 91;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57.

Art. 1.

*Modifica all'art. 3
del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018*

1. Al comma 8 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57 (Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) dopo le parole: «può essere interrotto» è inserita la seguente: «unilateralmente».

Art. 2.

*Modifica all'art. 4
del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018*

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 è sostituito dal seguente:

«3. In considerazione di quanto definito al comma 1 e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro, i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2 per l'attivazione di percorsi di tirocinio.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costituiscono condizioni ostative per l'attivazione di tirocini da parte del soggetto ospitante:

a) avere in corso di attuazione, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario con ricorso alla CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà difensiva, o con ricorso alle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi compreso l'assegno di solidarietà, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

b) prevedere nel piano formativo individuale del tirocinante attività equivalenti a quelle dei lavoratori che nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti siano stati oggetto di:

1) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 68/1999;

2) licenziamenti collettivi;

3) licenziamenti plurimi;

4) licenziamenti per superato periodo di comporto, salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori;

5) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, salvo che i lavoratori licenziati non siano stati sostituiti con altri lavoratori;

6) licenziamenti per fine appalto, salvo che i lavoratori non siano stati riassorbiti dal nuovo appalto;

7) risoluzione del rapporto di lavoro di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro;

8) procedure concorsuali in corso, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «contratti di solidarietà di tipo espansivo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero contratti di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 148/2015».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6
del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «istruzione professionale, secondaria, superiore e terziaria» sono sostituite dalle seguenti: «istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale (IeFP), formazione tecnica superiore (ITS);»;

b) al comma 2, le parole: «istruzione secondaria o terziaria» sono sostituite dalle seguenti: «istruzione secondaria superiore o terziaria, istruzione e formazione professionale (IeFP), formazione tecnica superiore (ITS)».


Art. 5.

*Modifiche all'art. 9
del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto, fatte salve le proroghe nel rispetto della durata massima e



delle condizioni previste dall'articolo 10. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) e f).»;

b) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nel caso di pubbliche amministrazioni, tale limitazione non opera qualora il soggetto promotore sia una struttura amministrativa che, pur appartenendo al medesimo ente, sia distinta dal punto di vista organizzativo e funzionale dalla struttura ospitante.»;

c) al comma 8, la parola: «accessorio» è sostituita dalla seguente: «occasionale».

d) il comma 9 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) in ciascuna unità operativa senza dipendenti a tempo indeterminato o determinato non possono essere inseriti tirocinanti.»;

b) al comma 3 dopo le parole: «che hanno unità operative» sono inserite le seguenti: «sul territorio regionale» e le parole: «oltre la quota di contingentamento sopra prevista.» sono sostituite dalle seguenti: «oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al comma 1, lettera c), presso le proprie unità operative regionali.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al presente articolo, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. I tirocini di cui al comma 3 non si computano ai fini della quota di contingentamento.»;

d) al comma 5, le parole: «comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2.»;

e) al comma 6 le parole: «limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. La rubrica dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 è sostituita dalla seguente: «attestazione finale».

Art. 8.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui per esigenze organizzative o produttive il soggetto ospitante effettui una riduzione di orario nelle giornate di presenza del tirocinante, rimane a carico del soggetto ospitante l'obbligo di erogare per intero l'indennità spettante al tirocinante.».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali non vi è obbligo di erogazione dell'indennità di tirocinio.».

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio può essere eventualmente corrisposta dal soggetto ospitante, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista ai sensi del comma 1, primo e secondo periodo.

5-ter. Nel caso di tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di partecipazione eventualmente corrisposta dal soggetto ospitante è cumulabile con l'ammortizzatore percepito anche oltre l'indennità minima di tirocinio prevista ai sensi del comma 1 primo e secondo periodo.».

Art. 9.

Modifica all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. All'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il PFI prevede la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, che devono essere finalizzate:

a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non sia già posseduta;

b) all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro;

c) ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.»

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis L'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, per via telematica.»

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Attestazione finale*) — 1. Per i tirocini di cui al presente capo trova applicazione quanto previsto dall'art. 12.»

Art. 11.

Modifica all'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 la parola: «36» è sostituita dalla seguente: «37».

Art. 12.

Modifica all'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018

1. Al comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 57/2018 la parola: «certifica» è sostituita dalla seguente: «riporta».


Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00165



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 febbraio 2020, n. 022/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 2020)

IL PRESIDENTE

Richiamati i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «Pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria»;

Visto il proprio decreto 14 luglio 2011, n. 0166/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione del su citato art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)»;

Visti i successivi propri decreti 21 marzo 2014, n. 044/Pres., e 12 settembre 2019, n. 0185/Pres. con cui sono state apportate talune modifiche al sopracitato regolamento di riferimento per l'attività delle malghe aderenti al progetto Piccole produzioni locali;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 7 febbraio 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/PRES.


(Omissis).

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 166/Pres.

Art. 2.
Modifiche all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 166/2011

1. Nel comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 le parole: «nell'arco di nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».



Art. 3.
*Modifiche all'art. 4 del decreto
 del Presidente della Regione n. 166/2011*

1. Dopo comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 viene inserito il seguente:

«1-bis. Il malghese è inoltre tenuto a sottoscrivere il protocollo di garanzia ed adesione al progetto, di cui all'allegato B, da presentarsi unitamente alla domanda di cui al comma 1».

Art. 4.
*Modifiche all'art. 19 del decreto
 del Presidente della Regione n. 166/2011*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 viene inserito il seguente:

«5-bis. L'inosservanza delle disposizioni, di cui al presente regolamento, comporta motivo di esclusione dalla disciplina per la produzione, lavorazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di prodotti a base di latte ottenuti dai capi bovini, caprini e ovini nell'ambito dell'attività stagionale dell'alpeggio svolta nella Regione Friuli-Venezia Giulia.»

Art. 5.
*Inserimento dell'allegato B al decreto
 del Presidente della Regione n. 166/2011*

1. Dopo l'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 166/2011 è aggiunto l'allegato B come inserito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 febbraio 2020, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2-bis della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 che demanda al regolamento di attuazione: la determinazione dei criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'art. 1 della medesima norma; la scadenza annuale e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, nonché le modalità di erogazione e rendicon-

tazione dei contributi; i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi;

Visto altresì l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Atteso che, con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1808, è stato approvato il «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2019-2023» che disciplina l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale previste dalla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2020, n. 158;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2019-2023 in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo



sviluppo e partenariato internazionale), criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e l'utilizzo dei contributi per gli interventi a bando, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 19/2000.

2. Sono finanziabili le iniziative che perseguono le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 19/2000.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c) e dell'art. 4, comma 2-bis, lettera a) della legge regionale n. 19/2000, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, operanti sul territorio regionale:

- a) enti locali;
- b) istituzioni pubbliche e istituzioni sociali private;
- c) università e loro consorzi;
- d) organizzazioni non governative, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro, associazioni di volontariato, fondazioni.

2. I soggetti proponenti sono capofila del partenariato progettuale e hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale. Qualora sul territorio regionale sussista solo la sede operativa, il soggetto beneficiario è tenuto ad avere la sede legale in Italia. La sede operativa sul territorio regionale deve essere documentabile attraverso atti interni all'organizzazione o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attività svolte sul territorio regionale.

3. I soggetti *partner* non perseguono finalità di lucro, possono essere soggetti pubblici o privati e avere la sede legale od operativa sul territorio regionale o sul territorio del Paese oggetto di intervento.

4. La partecipazione al progetto di soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1, 2 e 3 è permessa in qualità di «*partner associati*». In questo caso tali soggetti non possono beneficiare del contributo finanziario regionale. I «*partner associati*» sono indicati nella domanda e il loro coinvolgimento deve essere indicato nella descrizione del progetto. Gli associati non possono altresì agire in qualità di *sub-fornitori* nell'attuazione del progetto.

5. A pena di inammissibilità, ogni soggetto proponente presenta una sola domanda di contributo.

6. Ai fini del presente regolamento, non sono considerati soggetti proponenti, *partner* o *partner associati* i singoli Dipartimenti universitari nonché qualsiasi altra forma di suddivisione amministrativa/tecnica di un ente.

Art. 3.

Iniziativa ammissibili e intensità dei finanziamenti

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2000, e in attuazione del programma, sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono interventi rivolti a tutti i Paesi terzi, in linea con gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea in materia di efficacia degli aiuti e con le raccomandazioni dell'OCSE e la lista dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo DAC, relativi a una o più delle seguenti aree tematiche:

- a) persone (eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza);
- b) pianeta (proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future);
- c) prosperità (garantire vite prospere in armonia con la natura);
- d) pace (promuovere società pacifiche, giuste e inclusive);
- e) *partnership* (intervenire nelle varie aree in maniera integrata).

2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge regionale n. 19/2000, i progetti prevedono la valutazione inerente alla compatibilità ambientale per il medio e il lungo periodo, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socio-economica del Paese oggetto di intervento, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.

3. Non sono ammissibili a contributo i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono una o più delle azioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2000.

5. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti quadro di durata minima di un anno e massima di tre anni, di dimensione finanziaria minima di euro 100.000,00 e massima di euro 150.000,00, nei quali è prevista la partecipazione del soggetto proponente e di almeno un *partner* presenti sul territorio regionale nonché almeno due *partner* presenti sul territorio di ciascun Paese oggetto di intervento;

b) progetti micro di durata non superiore ad un anno, di dimensione finanziaria massima di euro 50.000,00 nei quali è prevista la partecipazione di almeno un *partner* del Paese oggetto di intervento, oltre al soggetto proponente.

6. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 19/2000, nella misura massima del sessanta per cento del costo totale del progetto.

7. Il quaranta per cento del costo totale del progetto deve essere garantito dal partenariato con una compartecipazione economica o in valorizzazioni.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese per le quali il soggetto proponente chiede il contributo nonché le compartecipazioni economiche (*cash*) e in valorizzazioni indicate nel progetto, comprensive dell'IVA, nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile, sono assoggettate alla valutazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese per le quali viene richiesto il contributo, le compartecipazioni economiche e in valorizzazioni, presentano le seguenti caratteristiche:

- a) si riferiscono alle attività di progetto;
- b) sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- c) sono a carico del soggetto proponente o del/dei *partner*;
- d) sono inserite nella scheda progettuale.

3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per studi di fattibilità, purché detti documenti vengano inviati insieme alla prima relazione semestrale;
- b) spese per personale o volontari dei *partner* italiani: rientrano in questa voce anche le spese di viaggio sostenute dal proponente o dagli altri *partner* per proprio personale o referenti di progetto;
- c) spese per costruzioni, attrezzature, acquisto terreni, lavori;
- d) spese per personale locale e formazione in loco nel paese oggetto di intervento. Per spese di formazione si intendono spese relative alla formazione scolastica di primo e secondo grado e/o alla formazione professionale e specialistica;
- e) spese per attività di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione. Non sono ammissibili le spese per attività pubblicitarie finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla raccolta di Fondi;
- f) spese generali di gestione del progetto nel limite del dieci per cento del costo complessivo del progetto.

4. La partecipazione in valorizzazioni del soggetto proponente e del *partner* viene ammessa per le seguenti voci e a condizione che gli importi siano calcolati secondo le modalità ivi descritte:

- a) le prestazioni di lavoro non retribuito (volontariato). In tale caso, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso medio di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente;
- b) la messa a disposizione di locali o immobili. In tale caso il valore va calcolato considerando il tempo di utilizzo e il valore medio di locazione sul mercato di riferimento;
- c) la messa a disposizione di strumenti e attrezzature. In tale caso il valore va calcolato considerando il tempo di utilizzo e la quota di ammortamento, qualora ancora in corso ovvero il costo medio del noleggio sul mercato di riferimento.



5. La compartecipazione economica (*cash*) ammissibile riguarda il costo del personale dipendente del soggetto proponente e del *partner* e qualsiasi ulteriore spesa non rientrante nelle valorizzazioni di cui al comma 4.

6. In sede di rendicontazione sono ammissibili le spese che:

a) rientrano nelle categorie di spesa del piano finanziario approvato e rispettano le disposizioni del presente articolo;

b) sono state sostenute per l'area di intervento a cui il progetto si riferisce;

c) sono state sostenute dal proponente e dai *partner* indicati nella proposta progettuale;

d) sono giustificate e documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore probatorio, esclusivamente intestate al beneficiario e ai *partner* di progetto e che riportano il riferimento al progetto;

e) corrispondono a pagamenti (flussi di cassa in uscita) che sono già stati effettivamente effettuati dai beneficiari. Tutti i pagamenti devono essere dimostrati da adeguata documentazione comprovante l'avvenuto esborso;

f) sono state sostenute entro il periodo di vita del progetto e sono state effettivamente pagate entro i termini fissati per la rendicontazione;

g) rispettano i principi di efficienza, economicità, sana gestione finanziaria e di giusta valutazione delle spese (rapporto costo/beneficio), favorendo l'approvvigionamento di risorse nel Paese oggetto di intervento;

h) i cui pagamenti sono stati effettuati nel rispetto delle normative fiscali vigenti nel Paese di intervento, al momento dell'esborso.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 19/2000, il contributo concesso non può essere utilizzato per finanziare, direttamente o indirettamente attività di carattere militare.

8. Sono ammissibili le spese per le attività di progetto sostenute dopo la presentazione della domanda e in ogni caso a partire dalla data di effettivo avvio del progetto.

9. Nel caso le spese relative alle ultime attività progettuali non possano essere pagate entro la data di conclusione del progetto, esse possono essere pagate entro i tre mesi successivi purché si riferiscano ad attività realizzate entro la data di fine progetto.

Art. 5.

Tempi di realizzazione dei progetti

1. L'inizio del periodo di attuazione del progetto corrisponde alla data di effettivo avvio delle attività progettuali, che può retrodatarsi al massimo fino al giorno successivo a quello di presentazione della proposta progettuale. Entro due mesi dalla data di concessione del contributo i soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare la data di effettivo avvio delle attività progettuali, pena revoca del contributo.

2. L'Amministrazione regionale può concedere una proroga alla durata del progetto, per un massimo di dodici mesi per i progetti quadro e di sei mesi per i progetti micro.

3. La proroga è richiesta entro il termine di scadenza del progetto. Alla richiesta di proroga è allegata una relazione che evidenzia lo stato di avanzamento del progetto e indica le motivazioni alla base della richiesta stessa.

Art. 6.

Bando e presentazione delle domande

1. Annualmente è adottato un bando con il quale sono definiti, nel rispetto del presente regolamento, il termine e le modalità di presentazione delle domande di contributo, le modalità di rendicontazione nonché la relativa modulistica.

2. Il bando e la modulistica ad esso allegata, sono adottati con decreto del direttore del servizio competente e vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda di contributo è presentata al servizio competente nei termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente i modelli ad esso allegati che potranno eventualmente essere predisposti anche nel solo formato digitale in caso di procedura informatizzata.

4. Il mancato utilizzo della modulistica allegata al bando ovvero della procedura informatizzata, qualora attivata, comporta l'inammissibilità della domanda. Non saranno altresì ammesse le domande presentate oltre il termine indicato nel bando.

Art. 7.

Criteri di valutazione e punteggi

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo ivi compresi gli allegati progettuali, sono stabilite le seguenti fasi:

a) verifica di ammissibilità formale;

b) valutazione dell'efficacia nell'impiego delle risorse;

c) valutazione qualitativa.

2. Per la valutazione di cui al comma 1, viene adottata la scheda di valutazione di cui all'Allegato A, suddivisa in tre sezioni denominate «Griglia 1», «Griglia 2» e «Griglia 3», corrispondenti rispettivamente alle tre fasi di cui al comma 1 e contenenti elementi e criteri per la valutazione delle domande di contributo e l'attribuzione dei punteggi.

3. Sono ammesse alla valutazione di cui al comma 1, lettera b), le domande di contributo che hanno superato la verifica di cui al comma 1, lettera a) e sono dichiarate ammissibili sul piano formale, secondo gli elementi contenuti nella «Griglia 1» dell'Allegato A.

4. Sono ammesse alla valutazione di cui al comma 1, lettera c), le domande di contributo che sono state dichiarate efficaci secondo gli elementi contenuti nella «Griglia 2» dell'Allegato A.

5. Ai fini della valutazione qualitativa di cui al comma 1, lettera c), sono individuati i seguenti criteri, con i relativi punteggi massimi attribuibili:

a) Aree tematiche di intervento, identificazione dei bisogni e logica dell'intervento. Criterio di valutazione: progetto che contribuisce a realizzare le tematiche di intervento definite nel programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2019-2023. La valutazione concerne l'identificazione dei bisogni e delle motivazioni alla base della proposta in termini di analisi approfondita delle caratteristiche del territorio. La proposta nasce da una chiara valutazione degli attori, del contesto ambientale, economico, sociale e culturale e scaturisce direttamente dalla condivisione degli obiettivi e dei risultati attesi con i gruppi di potenziali beneficiari e *partner* di progetto, adottando una strategia adeguata e una logica complessiva coerente tra obiettivi, risultati e attività. Punteggio massimo 30 punti;

b) Qualità del partenariato. Criterio di valutazione: la valutazione considera l'esperienza del partenariato, la partecipazione dei *partner* nella fase di elaborazione del progetto, l'ampiezza del partenariato, il partenariato misto espressione di una *governance* multilivello, di reti o *forum* di settore, la chiara definizione del ruolo dei *partner* rispetto agli obiettivi del progetto e alle modalità di interazione tra *partner*, la distribuzione equilibrata delle attività. Punteggio massimo 15 punti;

c) Sostenibilità. Criterio di valutazione: la valutazione riguarda le modalità con cui si garantisce nel tempo la sostenibilità del progetto sia dal punto di vista finanziario, individuando le fonti di finanziamento dopo che il progetto sarà concluso, sia dal punto di vista istituzionale definendo forme di coordinamento tra istituzioni e società civile in grado di dare vita a politiche, programmi e interventi condivisi. Sarà inoltre valutata la «*local ownership*» ovvero il senso di appartenenza al progetto da parte dei beneficiari nel Paese di intervento nonché la riproducibilità del modello proposto in altri contesti tematici e geografici. Punteggio massimo 20 punti;

d) Sinergie e capitalizzazione dei risultati. Criterio di valutazione: si valutano positivamente i progetti che sono coerenti o complementari con programmi o progetti regionali, nazionali, europei o internazionali prevedendo specifiche modalità di coordinamento per lo sviluppo di sinergie. Inoltre, si valuta se la proposta mira alla capitalizzazione dei risultati riferiti a pregresse esperienze di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale nella medesima area geografica e se favorisce eventuali collaborazioni tra pubblico e privato. Punteggio massimo 20 punti;

e) Comunicazione e visibilità. Criterio di valutazione: la valutazione considera la struttura (obiettivi, *target group*, messaggi da produrre e strumenti) e la qualità della strategia di comunicazione per divulgare i risultati e sensibilizzare sui temi dell'iniziativa. Punteggio massimo 15 punti.

6. Sono ammesse in graduatoria le domande di contributo che, a seguito di valutazione secondo i criteri indicati al comma 5 e riportati nella scheda di valutazione, di cui alla «Griglia 3» dell'Allegato A, raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti.



Art. 8.

Commissione di valutazione

1. I progetti sono valutati da una commissione, i cui membri sono nominati con decreto del direttore del servizio competente e si compone di tre funzionari del servizio stesso, di cui uno svolge anche funzioni di Segretario.

2. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti nelle materie oggetto di valutazione per eventuali pareri tecnici.

3. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 non sono previsti gettoni di presenza o altre forme di emolumento.

4. La commissione:

a) accerta l'ammissibilità delle domande di contributo verificando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'art. 36, comma 6 della legge regionale n. 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati;

b) valuta le domande di contributo risultate ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7 del presente regolamento;

c) presenta al direttore del servizio competente, al termine della valutazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le proposte di graduatorie dei progetti quadro e micro.

Art. 9.

Graduatorie

1. Il direttore del servizio competente, completata la valutazione da parte della commissione di cui all'art. 8, trasmette le proposte di graduatorie delle domande ammesse a contributo al Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 19/2000, al fine dell'acquisizione del parere ivi prevista. Il Comitato si esprime entro trenta giorni dalla ricezione, mediante parere non vincolante, da trasmettersi al direttore del servizio competente.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 10 viene sospeso in pendenza del parere del Comitato.

3. Le graduatorie sono adottate con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine delle graduatorie definitive di cui all'art. 9, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, entro il termine di centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 2, comma 7-ter della legge regionale n. 19/2000.

2. Il decreto di concessione dispone l'erogazione di un importo non superiore all'ottanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, a titolo di anticipo e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione.

3. A seguito dell'approvazione del rendiconto finale di cui all'art. 12 del presente regolamento, si provvede all'erogazione del saldo ovvero al recupero del credito nei casi previsti dal presente regolamento e dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Variazioni al progetto

1. Nel caso di concessione di un contributo per un importo inferiore al contributo richiesto, o di altre variazioni al progetto necessarie sulla base di esigenze sopravvenute, comunque non tali da prevedere un'alterazione sostanziale del progetto, il soggetto proponente può rimodulare il progetto in fase di realizzazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis della legge regionale n. 19/2000, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché rispetto al valore totale dello stesso il contributo regionale concesso non superi comunque il limite del sessanta per cento della spesa ammissibile. Il soggetto proponente garantisce comunque la realizzazione sostanziale del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati come definiti nella domanda di contributo.

2. Le variazioni eventualmente apportate al progetto in fase di realizzazione sono sottoposte per approvazione al servizio competente. Le relative spese sono ammissibili soltanto se sostenute a seguito dell'approvazione da parte del servizio competente.

3. La rimodulazione delle attività e delle voci di spesa prevede, a pena di revoca del contributo, che:

a) siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b) non siano alterate la valutazione e il relativo punteggio ottenuto per i singoli criteri di cui all'art. 7 del presente regolamento;

c) l'integrazione o la cancellazione di azioni o voci di spesa sia adeguatamente motivata.

Art. 12.

Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere al servizio competente:

a) entro sessanta giorni dalla chiusura del semestre le relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, comprensive di indicazioni relative alle spese sostenute e all'impiego del contributo regionale, compilate in base alla modulistica allegata al bando;

b) entro il termine di novanta giorni dalla data di conclusione del progetto, la rendicontazione finale compilata in base alla modulistica allegata al bando.

2. Il soggetto beneficiario può chiedere delle proroghe del termine di rendicontazione, purché le richieste siano adeguatamente motivate e formulate prima del termine indicato al comma 1, lettera b) del presente articolo ovvero prima dell'ultima scadenza concessa. Le proroghe sono accordate con atto del servizio competente.

Art. 13.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo ovvero dell'atto di proroga, è disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa riconosciuta ammissibile in sede di rendicontazione risulti inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione del contributo si procede alla rideterminazione del contributo secondo la modalità indicata al comma 3 e all'avvio del procedimento per la restituzione dell'eventuale somma dovuta, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

3. La rideterminazione del contributo viene effettuata proporzionalmente rispetto alla spesa ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione e al contributo concesso.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il servizio competente, valutati le attività svolte e i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo riconoscendo a rendiconto solo le spese documentate e quietanzate direttamente riferibili al progetto ovvero provvede alla revoca del contributo e all'avvio del procedimento per il recupero dell'eventuale somma dovuta, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Obblighi dei beneficiari

1. Oltre alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 19/2000, i soggetti beneficiari del contributo e i loro partner hanno l'obbligo di:

a) riportare sui materiali di comunicazione e di documentazione prodotti nell'ambito della realizzazione del progetto il logo della Regione e la dicitura «con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge regionale n. 19/2000»;



b) informare il servizio competente delle attività di presentazione e di sensibilizzazione realizzate sul territorio regionale e nel Paese oggetto di intervento, nell'ambito del progetto finanziato;

c) conservare presso la propria sede i titoli originali di spesa e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione, per un periodo di cinque anni, per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare ai sensi della normativa vigente;

d) mantenere, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000 la destinazione di beni immobili acquisiti, anche parzialmente, con il presente contributo regionale, per la durata di cinque anni;

e) adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione nonché di *privacy* secondo le normative vigenti.

Art. 16.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00160

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2020, n. 8.

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegata al Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, già sostituite con D.P. Reg. 10 maggio 2016, n. 9.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 22 del 17 aprile 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa» che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;


Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 2 della citata legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento...»;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 2 della legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centoquaranta giorni ...»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 17 del 15 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 (S.O. n. 1) del 23 marzo 2012, di adozione del «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica fornisce indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente, sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi, ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;



Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota n. 125694 del 9 ottobre 2014 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale impartiscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle "A" e "B", allegate ai regolamenti già adottati dai singoli Dipartimenti regionali;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 28 del 1° luglio 2016, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Vista la circolare assessoriale prot. n. 45092 del 17 aprile 2018, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha dato istruzioni alle strutture regionali in merito ai criteri e alle modalità da seguire nell'ambito dell'attività di revisione biennale dei procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 33 del 17 luglio 2019, con il quale è stato approvato il «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha, tra l'altro, precisato che le procedure di revisione *in itinere* dovranno tenere conto, oltretutto della legge regionale n. 7/2019 anche delle novità introdotte dal citato decreto del Presidente della Regione n. 12/2019, apportando i relativi adeguamenti sia agli schemi di regolamento eventualmente già predisposti sia alle Tabelle "A" e "B" agli stessi allegate;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, svolta in coerenza ai principi e dai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Regione n. 9 del 10 maggio 2016;

Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni

e non maggiori di centocinquanta giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "B" al decreto del Presidente della Regione n. 9 del 10 maggio 2016;

Vista la relazione prot. n. 140037 del 20 dicembre 2018 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con cui si espongono le ragioni che rendono necessaria la revisione, per i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana fornito con nota prot. n. 8111/341.4 dell'8 aprile 2019, sullo schema di regolamento di revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento;

Visto il parere n. 157 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza di sezione del 9 luglio 2019;

Vista la nota prot. n. 140751 del 6 dicembre 2019, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette alla Segreteria della Giunta regionale lo schema di regolamento relativo alla revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni di cui alla Tabella "B", in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa in adozione del regolamento;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 gennaio 2020, con la quale la Giunta regionale approva lo schema di regolamento presentata dall'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.


Oggetto

1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sono adottate le allegate tabelle "A" e "B", che sostituiscono le tabelle "A" e "B" allegate al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 9.

Art. 2.

Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, di cui le tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento costituiscono parte integrante.



2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione.

3. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della Regione.

4. I termini previsti nelle nuove tabelle “A” e “B” si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data continuano ad applicarsi i termini previsti nelle precedenti tabelle “A” e “B”.5.

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 febbraio 2020

MUSUMECI

*L'Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

(*Omissis*).

20R00169

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-028) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 7 1 8 *

€ 1,00

